

(N. 265-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 9 febbraio 1949 (V. Stampato N. 202)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro dell'Industria e Commercio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 11 FEBBRAIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1949

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione

ONOREVOLI SENATORI. — Le modificazioni al decreto legislativo del 1947 sulla Cooperazione, approvate alla Camera dei deputati, che vengono all'esame del Senato, hanno carattere provvisorio ed urgente.

Provvisorio, perchè la frammentaria legislazione vigente in materia dovrà cedere il campo ad un *corpus* organico che sarà il nuovo testo unico sulla Cooperazione: ma si desidera, a ragione, che la nuova legge organica sia esaminata dalla Commissione Centrale per la Cooperazione: e le modifiche attuali determinano la formazione della Commissione Centrale. Sotto questo profilo, sono quindi una premessa necessaria per la disciplina integrale che ci auguriamo prossima.

Urgente, perchè l'articolo 7, che modifica il primo comma dell'articolo 25 del decreto del 1947, proroga al 31 dicembre 1949 il termine per l'adeguamento delle Cooperative esistenti alle nuove norme e stabilisce che le deliberazioni delle assemblee relative possano essere prese con la procedura delle assemblee ordinarie, anche in deroga alle norme statutarie: disposizioni di cui è evidente la particolare urgenza.

Questo carattere di provvisorietà e di urgenza delle disposizioni ha indotto la Commissione a proporre al Senato l'approvazione del disegno di legge come modificato dalla Camera dei deputati, pur condividendo le riserve espresse dal relatore su talune modifiche apportate dall'altra Camera legislativa al testo ministeriale.

La prima relativa alla presidenza della Commissione centrale, che le modifiche della Camera dei deputati hanno sottratto al Ministro, lasciando peraltro al Ministro la facoltà della convocazione. A parte la inopportunità che chi

convoca la Commissione sia persona diversa da chi la presiede, il che è contrario alla prassi costante e potrebbe determinare intralci di funzionamento, non sembra al relatore sia opportuno sottrarre al Ministro la presidenza di un organo consultivo del Ministero, mentre tutti gli organi consultivi del genere, come i vari Consigli superiori, sono presieduti dal Ministro. Ciò accentua il carattere di organo tecnico e di consultazione della Commissione, che è bene che resti, anche per differenziare la natura di questi organi dal controllo all'opera della amministrazione, che deve essere riservato ai due rami del Parlamento.

È anche discutibile la norma sulle spese per le ispezioni, che l'articolo 2 pone a carico delle Cooperative per le ispezioni ordinarie e del Ministero per le ispezioni straordinarie, mentre parrebbe più logico che le Cooperative debbano, anche a titolo di penalità, sopportare le spese delle ispezioni straordinarie, quando siano riscontrate irregolarità.

Va rilevato altresì che questi criteri imporranno la necessità di nuovi stanziamenti sul bilancio del Ministero del lavoro, essendo le somme attualmente disponibili per la Cooperazione assolutamente inadeguate alla attività ispettiva ordinaria e straordinaria.

Qualora il Senato, per la natura provvisoria ed urgente delle modifiche, creda votarle nel testo approvato dalla Camera dei deputati, resti precisato il dissenso da taluni criteri adottati, perchè non ne sia precluso il riesame, quando verrà in discussione il testo unico delle leggi sulla Cooperazione.

DE LUZENBERGER, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il penultimo capoverso dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dai seguenti:

« Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed eseguite da funzionari del Ministero o da altri funzionari espressamente delegati dallo stesso Ministero.

Sulle ispezioni disposte e sull'esito delle medesime dovrà essere riferito nella riunione immediatamente successiva della Commissione centrale per le cooperative ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 7 e l'intero articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono sostituiti dal seguente articolo:

« Le società cooperative dovranno pagare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura che sarà stabilita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

« Le cooperative che sono aderenti ad associazioni nazionali verseranno tali contributi alla rispettiva associazione. Le altre verseranno il contributo stesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

« Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 3.

L'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come segue:

1) il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale e in sua vece un funzionario della stessa direzione generale di grado non inferiore al VI;

2) un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, finanze, tesoro, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria e commercio, marina mercantile, lavoro e previdenza sociale, nonché del Sottosegretariato per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

3) i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'articolo 5, in numero di cinque effettivi e cinque supplenti per ciascuna associazione;

4) un esperto in qualità di membro effettivo e uno in qualità di membro supplente nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggono i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.

« In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra le persone che svolgono attività nel campo della cooperazione.

« I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

« La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente.

« La Commissione è convocata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ha facoltà di partecipare alle sue adunanze.

« La segreteria della Commissione è costituita da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro ».

Art. 4.

All'articolo 11, comma secondo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, dopo le parole: « previdenza sociale » sono inserite le parole: « sentita la Commissione centrale ».

Art. 5.

Al testo del primo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito il seguente:

« La Commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un Comitato composto dal presidente, o dal vicepresidente, da due membri scelti tra quelli indicati ai numeri 1) e 2) dell'articolo 3 e da due membri scelti fra quelli indicati al numero 3) dell'articolo predetto ».

Art. 6.

All'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

« d) sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577 ».

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dai seguenti:

« Le cooperative attualmente esistenti debbono uniformarsi alle norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 entro il 31 dicembre 1949, sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti ».

« Le deliberazioni delle assemblee relative all'adeguamento delle società alle disposizioni del comma precedente possono esser prese con la procedura stabilita per le assemblee ordinarie, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo ».

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.